

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2016, n. 5-2902

L.R. 1/2000 art. 12 - Estensione della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico della Regione Piemonte ai cittadini piemontesi riconosciuti ipovedenti gravi (decimisti).

A relazione dell'Assessore Balocco:

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” e s.m.i., all’art. 12, comma 3, prevede che gli Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità con oneri a carico dei propri bilanci; mentre il comma 4 sancisce che la Regione provvede per proprie finalità a quanto previsto nel comma 3, succitato, mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale definendo criteri, modalità e risorse.

La Regione Piemonte aveva con precedenti provvedimenti definito le categorie e, in particolare, con D.G.R. n. 58/8267 del 14 ottobre 1986 aveva esteso la gratuità a favore dei ciechi totali e parziali (ventesimisti) e con D.G.R. n. 38-12800 del 28 aprile 1987 aveva riconosciuto l’accompagnatore a favore dei ciechi totali e parziali (ventesimisti).

La successiva “Legge finanziaria per l’anno 2007”, l.r. n. 9 del 23 aprile 2007, all’art. 54, ha abbassato il limite di invalidità previsto per l’accesso all’agevolazione tariffarie per le altre categorie di invalidi civili e portatori di handicap dal 70% al 67%.

Per analogia, un ipovedente grave (decimista, art. 4, legge 138/2001) presenta una invalidità superiore al 60% ma inferiore al 100%. Ad oggi tale categoria è esclusa dai benefici della tessera di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico di competenza della Regione Piemonte.

La campagna di sostituzione in corso, in attuazione della D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015, ha messo in evidenza che la maggior parte degli ipovedenti gravi presentano altre forme di invalidità per cui beneficiano già della tessera di libera circolazione ma si ritiene comunque iniquo il principio.

Al fine di rimuovere tale discrasia si ritiene opportuno riconoscere a questa categoria il diritto di poter richiedere una tessera di libera circolazione senza accompagnatore.

L’estensione della libera circolazione a tale categoria non determina un aumento di trasferimenti da parte della Regione per la copertura di tali benefici in quanto i valori di rimborso stabiliti sono forfetari e gli eventuali maggiori richiedenti sono trascurabili a fronte della riduzione che si sta verificando con la campagna di sostituzione (decessi, cambi di residenza, mancanza di requisiti).

Per quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di riconoscere alla categoria degli ipovedenti gravi (decimista, art. 4, legge 138/2001), residenti in Piemonte e certificati da idonea commissione medica del servizio sanitario nazionale, la possibilità di richiedere la tessera di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Piemonte, senza accompagnatore.

Il presente provvedimento non determina un aumento di trasferimenti da parte della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)